

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4441

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZOBOLI, KUNTZE, SFORZA, SILVESTRI, RE GIUSEPPINA, MARICONDA,
DI PAOLANTONIO, PELLEGRINO, CAPRARA, BUZZELLI**

Presentata l'11 gennaio 1963

Concono di sanzioni per infrazioni disciplinari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo equo che il provvedimento di clemenza proposto al Presidente della Repubblica sia accompagnato da un condono atto a sanare situazioni derivanti da infrazioni disciplinari e quindi riferentesi a fatti meno gravi e che non rivestono carattere di reato.

Dal 1948 ad oggi, si sono succeduti parecchi decreti di amnistia e di indulto e non è intervenuto alcun provvedimento di clemenza in materia disciplinare.

Pare giusto che gli stessi motivi che portano al perdono delle violazioni delle norme penali, abbiano un significato anche nel campo più modesto delle infrazioni in materia disciplinare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1°) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto il giorno 8 dicembre 1962 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari, o dagli altri Enti pubblici e dalle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

2°) le sanzioni accessorie della perdita o della riduzione del diritto al trattamento di quiescenza e del mancato riconoscimento di scatti di stipendio.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.